



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cp.cosenza@lnd.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 17 del 05 Gennaio 2024

1. RISULTATI GARE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A			
COLOSIMI CALCIO	- ROGLIANO 1948	2 - 3	

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 03.01.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 17/12/2023

gara del 17/12/2023 FALCHI ROSSI FALCONARA - LONGOBARDI CALCIO

La società Falchi Rossi Falconara formulava preavviso di ricorso in data 27.11.2023 e successivamente, il 28.11.2023, depositava il ricorso avverso la gara valida per il Campionato di Terza Categoria Gir. B del 17/12/2023, disputata contro la ASD Longobardi Calcio.

La società ricorrente chiedeva la ripetizione della gara in quanto a seguito del tocco del pallone da parte dell'assistente di parte, l'arbitro avrebbe concesso un calcio di punizione al Longobardi anziché effettuare una propria rimessa.

Il ricorso è infondato.

Infatti, è noto che "Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La



funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara" (art. 63 c. 2 N.O.I.F.).

Per tale ragione, l'assistente di parte è da intendersi quale "dirigente" ai sensi della Regola n. 3 p.to 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ai sensi della quale "le altre persone indicate sull'elenco dei partecipanti alla gara (con l'eccezione dei calciatori titolari e di riserva) sono da considerarsi compresi nella dicitura dirigenti" e "se il gioco viene interrotto e l'interferenza era da parte di un dirigente, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, il gioco riprende con un calcio di punizione diretto o di rigore".

Pertanto, l'assistente di parte sotto il profilo regolamentare non è qualificabile come ufficiale di gara e per l'effetto nessun errore tecnico è stato commesso dal Direttore di Gara.

Il G.S.T.

PQM

1. respinge il ricorso;
2. omologa il risultato ottenuto sul campo ASD Falchi Rossi Falconara – ASD Longobardi Calcio 1-2;
3. dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 27/12/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BEVILACQUA DIEGO (COLOSIMI CALCIO)
RITROVATO CARMELO FRANCEC (COLOSIMI CALCIO)
ALTOMARE ALESSANDRO (ROGLIANO 1948)

MIRABELLI GUERINO (COLOSIMI CALCIO)
SIRIANNI ERCOLE (COLOSIMI CALCIO)
VIZZA TOMMASO (ROGLIANO 1948)

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini